

Via Cantonale 19  
Casella postale 430  
Tel. 091 / 966 60 86  
Fax 091 / 966 60 85

*A tutte le aziende del settore degli autotrasporti,  
firmatari del CCL Cantonale*

Lamone, settembre 2015

### **Art. 9 del CCL, salario in caso di malattia e gravidanza**

Egregi Signori,

in base ai controlli aziendali eseguiti abbiamo purtroppo dovuto riscontrare che molte aziende assicurano i propri dipendenti per la perdita di salario in caso di malattia con condizioni assicurative LCA e non LAMal secondo l'art. 9 del CCL.

Su questo tema si è chinato il Plenum della CPC ed ha ribadito che le polizze assicurative devono essere stipulate con enti che rispettano le condizioni LAMal, per i seguenti motivi:

- foro giuridico;
- libero passaggio;
- mantenimento delle prestazioni, in caso di lunga malattia, per quei dipendenti che dovessero nel frattempo essere licenziati;

inoltre:

- la LAMal garantisce il versamento dell'indennità assicurata durante 720 giorni e il diritto è dato fintanto che non ha esaurito l'indennità assicurata (in caso di malattia al 50% è data durante quattro anni), mentre la LCA assicura al massimo 730 giorni, anche se l'inabilità è al 50%;

Sulla base di quanto precede, se una Ditta dovesse stipulare un'assicurazione LCA (o è già in essere un'assicurazione LCA), dove viene indicato che sono garantite le prestazioni LAMal, il datore di lavoro si assumerà tutta la responsabilità nei confronti del proprio dipendente, anche se licenziato, qual'ora dovessero sorgere contestazioni sulle prestazioni da riconoscere, rispetto a quanto avrebbe avuto diritto con l'assicurazione LAMal.

Vi invitiamo a voler prendere debita nota di quanto sopra e contattare il vostro assicuratore per l'aggiornamento della polizza.

A vostra disposizione per ogni informazione, distintamente salutiamo.

D. Tettamanti, segretario